

CHIARIMENTO N. 2

“Si precisa ulteriormente quanto segue. Il richiamo nel bando “alla manifestazione di interesse” deve intendersi, nel caso di specie, quale richiesta di aderenza alle LINEE GUIDA ANAC N. 4 rispetto agli affidamenti sotto soglia, di cui si chiede di produrre evidenza, sub forma di mera consultazione di mercato ove non richiesta forma diversa di evidenza pubblica.

Pertanto, l'espressione " manifestazione di interesse" nel bando deve intendersi, anche per comprensibili ragioni di celerità, equivalente a qualsiasi altra manifestazione ammessa dalla legge per l'affidamento del servizio sotto soglia (ESEMPIO: corrispondenza intercorsa con il professionista o accordi raggiunti, o attingimento da elenchi aperti di operatori qualificati, richiesta di più preventivi, previa congrua motivazione, nel rispetto del principio di rotazione).

Il soggetto interessato a presentare la propria istanza di richiesta di contributo, ai sensi dell'art. 6 del bando, deve pertanto aver cura di produrre gli atti, i provvedimenti e ogni altro allegato utile per documentare le modalità attraverso le quali si è pervenuti all'individuazione del contraente.

Sono fatti salvi gli affidamenti intercorsi in epoca antecedente la pubblicazione del bando.

Sono altresì fatti salvi gli eventuali incarichi a personale in organico all'Ente, ove disponibile.

Si precisa infine, che la procedura per l'individuazione del contraente non deve essere necessariamente risultare conclusa entro il termine di scadenza fissato dal bando e rispettiva proroga: occorre bensì dare evidenza del fatto che entro il termine di cui sopra la stessa procedura sia stata quantomeno avviata.

In ogni caso, in tutti i casi di cui sopra, si ribadisce che sussiste l'obbligo di produrre entro la data di scadenza del bando, come prorogata, la documentazione esplicativa e di supporto che documenti le modalità di affidamento del servizio e/o di assegnazione dell'incarico a personale interno”.